

storico e della zona archeologica di Arpinova a Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

**40. 356.** Di Gioia, Intini, Villetti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

*26-bis.* Per la canonizzazione del Beato Umile ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché della realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il Comune di Bisignano un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze e apportata la seguente variazione:*

2002: — 5.000.

**40. 353.** Pappaterra, Intini, Villetti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:*

*26-bis.* Per la prosecuzione dell'opera di conservazione e recupero dei « Sassi » di Matera, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per il triennio 2002-2004 in ragione di 3.000.000 di euro per ciascun anno.

**Seguono compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo e compensazione gruppo DS.**

**40. 328.** Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 26, aggiungere, il comma seguente:*

*26-bis.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994 n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**40. 1217.** Riccio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

*27.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 è elevato nella misura di 3.875 migliaia di euro.

*Conseguentemente viene ridotto di pari importo l'accantonamento della Tabella A relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

**40. 488.** Battaglia, Giacco, Turco, Bolognesi, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 è elevato nella misura di 2.875.000 Euro.

**Seguono compensazioni gruppo AN.**

**40. 208.** Fiori, Riccio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

27. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 233 del 23 luglio 1991 « Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete » è autorizzata la spesa complessiva di 7.747.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine restano validi i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi a favore dei destinatari della citata legge.

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, modificare gli importi come segue:*

2002: — 7.747.000;

2003: — 7.747.000;

2004: — 7.747.000.

**40. 1252.** Zorzato, Patria, Milanato, Ghedini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 233 del 23 luglio 1991 « Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete » è autorizzata la spesa complessiva

di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine restano validi i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi a favore dei destinatari della citata legge.

*Conseguentemente alla Tab. C — voce Ministero Economia e Finanze Legge n. 468 del 1978. Art. 9-ter modificare gli importi come segue:*

2002: — 2.000.000;

2003: — 2.000.000;

2004: — 2.000.000.

**40. 62.** Zorzato, Campa, Ghedini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sono soppresse le seguenti parole: nonché di convitti e di istituzioni educa statali.

**40. 4.** Russo.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e delle Forze Armate che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 1, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

**40. 219.** Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici « S. Pio V », con sede in Roma, eretto come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000;

2004: — 1.000.000.

**Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**40. 326.** Bianco.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:*

26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici « S. Pio V », con sede in Roma, eretto come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000 di euro;

2003: — 1.000.000 di euro;

2004: — 1.000.000 di euro.

**\*40. 434.** Patria, Crosetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi politici « San Pio V » con sede in Roma, eretto come ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000;

2004: — 1.000.000.

**\*40. 1114.** Drago, Mongiello, Peretti, Tanzilli.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:*

26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003 e 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici « S. Pio V », con sede in Roma, eretto come Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986 n. 101, per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Istituto.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000 euro;

2003: — 1.000.000 euro;

2004: — 1.000.000 euro.

**\*40. 1280.** Riccio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per la costituzione e la gestione del Consorzio nazionale interuniversitario.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2002: — 6.500.000 euro;

2003: —;

2004: —.

**\*40. 114.** Michelini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per la costituzione e la gestione del Consorzio nazionale interuniversitario.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2002: — 6.500.000 euro;

2003: —

2004: —

**\*40. 1119.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

1-bis. In relazione agli interventi di recupero della cittadella militare di Alessandria, sono stanziati 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2002, quale contributo a carico dello Stato per l'accensione di mutui da parte degli enti locali interessati.

*Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:*

2002: — 250;

2003: — 250;

2004: — 250.

**40. 0. 195.** Patria, Stradella.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

1-bis. In relazione agli interventi di recupero dei siti e degli immobili di interesse storico-militare situati nella regione Piemonte, sono stanziati 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2002, quale contributo a carico dello Stato per l'accensione di mutui da parte degli enti locali interessati.

*Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:*

2002: — 250;

2003: — 250;

2004: — 250.

**40. 0. 196.** Patria, Rosso.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce).*

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.

2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprinten-

denze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. L'approvazione del piano di cui ai commi 2 e 3 degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva di cui alla tabella C Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2. - altri fondi di riserva - cap. 3003).

**40. 0. 198.** Rotundo.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce).*

1. Il patrimonio urbanistico architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.

2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. L'approvazione del piano di cui ai commi 2 e 3 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 2.600;

2003: - 2.600;

2004: - 2.600.

**40. 0. 185.** Sgobio, Pistone.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

« ART. 40-bis.

*(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).*

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi numero 1, numero 2 e numero 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica

e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per tali scopi è disposta, per il triennio 2002-2004, una concessione di aiuti e di finanziamenti volti a permettere la realizzazione di un centro di studi e di ricerca nel Lazio meridionale, denominato « polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Lazio meridionale ». Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Ai sensi del comma 1, il polo universitario avrà lo scopo principale di integrare la ricerca nazionale nel caso in cui esistano settori non ancora coordinati tra loro o con le corrispondenti attività svolte a livello europeo; strutturare l'area della ricerca e degli studi, soprattutto nei territori degli obiettivi nn. 1, 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 1260/99; rafforzare le basi della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie; stimolare la creazione di reti di eccellenza instaurando solide partnership tra centri di ricerca e ricercatori; favorire la concentrazione dei settori della ricerca in aree con maggiori potenziali di sviluppo; accrescere la collaborazione tra università, imprese ed enti di ricerca.

3. Il polo universitario fa capo all'Università degli studi di Cassino e si realizza nel rispetto di un accordo di programma a cui partecipano, tra l'altro, la Regione Lazio, le Province di Frosinone e di Latina ed i principali soggetti pubblici o privati che svolgono attività correlate agli scopi perseguiti dal polo universitario.

4. In sede di prima attuazione, il polo universitario dovrà effettuare interventi consistenti nel completamento delle strutture universitarie necessarie ad attuare l'insediamento delle facoltà nelle province di Frosinone e di Latina; nella realizzazione delle strutture finalizzate all'offerta di servizi dedicati agli studenti; nella realizzazione delle strutture necessarie ad

ospitare i servizi per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico.

5. Per gli scopi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo per il polo universitario del Lazio meridionale, della dotazione iniziale annua di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

6. A decorrere dall'anno 2005 il fondo per il polo universitario del Lazio meridionale di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte a carico del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

**40. 068.** Burani Procaccini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

« ART. 40-bis.

*(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).*

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi numero 1, numero 2 e numero 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per

tali scopi è disposta, per il triennio 2002-2004, una concessione di aiuti e di finanziamenti volti a permettere la realizzazione di un centro di studi e di ricerca nel Lazio meridionale, denominato « polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Lazio meridionale ». Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Ai sensi del comma 1, il polo universitario avrà lo scopo principale di integrare la ricerca nazionale nel caso in cui esistano settori non ancora coordinati tra loro o con le corrispondenti attività svolte a livello europeo; strutturare l'area della ricerca e degli studi, soprattutto nei territori degli obiettivi nn. 1, 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 1260/99; rafforzare le basi della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie; stimolare la creazione di reti di eccellenza instaurando solide partnership tra centri di ricerca e ricercatori; favorire la concentrazione dei settori della ricerca in aree con maggiori potenziali di sviluppo; accrescere la collaborazione tra università, imprese ed enti di ricerca.

3. Il polo universitario fa capo all'Università degli studi di Cassino e si realizza nel rispetto di un accordo di programma a cui partecipano, tra l'altro, la Regione Lazio, le Province di Frosinone e di Latina ed i principali soggetti pubblici o privati che svolgono attività correlate agli scopi perseguiti dal polo universitario.

4. In sede di prima attuazione, il polo universitario dovrà effettuare interventi consistenti nel completamento delle strutture universitarie necessarie ad attuare l'insediamento delle facoltà nelle province di Frosinone e di Latina; nella realizzazione delle strutture finalizzate all'offerta di servizi dedicati agli studenti; nella realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare i servizi per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico.

5. Per gli scopi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo per il polo universitario del Lazio meridionale, della dotazione iniziale annua di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

6. A decorrere dall'anno 2005 il fondo per il polo universitario del Lazio meridionale di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 8.000;

2003: — 8.000;

2004: — 8.000.

**40. 069.** Burani Procaccini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

**AMBIENTE, TERRITORIO  
E LAVORI PUBBLICI**

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

26-bis. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del partenariato istituzionale ed economico sociale tra enti locali, diocesi e province religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del programma multiregionale intersettoriale « L'Appia Antica, cammino di fede e cultura », promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 571/96 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni culturali e della Conferenza episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rette degli stessi enti promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle province di Potenza, Matera, Bari, Foggia, Lecce, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della programmazione negoziata mediante accordo di programma-quadro tra le regioni Basilicata, Puglia, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**40. 316.** Molinari, Luongo, Adduce, Potenza, Lettieri.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno

specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a euro 1,266 miliardi.

**Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**40. 449.** Pistone, Nesi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

26-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicinale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicinale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2003: — 2.582;

2004: — 7.747.

**40. 403.** Ventura, Villetti Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Magnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Per la realizzazione del Palazzo di giustizia di Lucera, su suolo di pro-

prietà comunale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di Euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:*

2002: — 5.000.

\* **40. 352.** Pappaterra, Intini, Villetti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

26-bis. Per la realizzazione del Palazzo di giustizia di Lucera, su suolo di proprietà comunale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di Euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:*

2002: — 5.000;

\* **40. 365.** Di Gioia.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

« 26-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e bonifica dei terreni adibiti a discarica delle miniere carbonifere dismesse, situate nel comune di Carbonia, e di definire il contenzioso tra lo stesso comune e le Società, facenti parte dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, MCS Spa, Alumix Spa, e Sistemi e Spazio Spa in liquidazione coatta amministrativa, le stesse società sono autorizzate a trasferire al comune di Carbonia la proprietà di tutti i loro beni immobili situati nel territorio dello stesso comune e rivenienti dall'attività mineraria dismessa. Le stesse società sono autorizzate a compensare alla pari le partite di debito e

credito nei confronti del comune di Carbonia. Il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili avviene senza esborso di risorse finanziarie da parte del comune ed estingue ogni contenzioso in essere tra il comune e le suddette società. A titolo di contributo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche è assegnato al comune di Carbonia un contributo straordinario di 2 milioni di Euro ».

*Conseguentemente ridurre di pari importo lo stanziamento di cui all'articolo 44, comma 1, tabella B Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.*

\* **40. 402.** Cabras, Barboni, Maurandi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

26-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e bonifica dei terreni adibiti a discarica delle miniere carbonifere dismesse, situate nel comune di Carbonia, e di definire il contenzioso tra lo stesso comune e le Società, facenti parte dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, MCS Spa, Alumix Spa, e Sistemi e Spazio Spa in liquidazione coatta amministrativa, le stesse società sono autorizzate a trasferire al comune di Carbonia la proprietà di tutti i loro beni immobili situati nel territorio dello stesso comune e rivenienti dall'attività mineraria dismessa. Le stesse società sono autorizzate a compensare alla pari le partite di debito e credito nei confronti del comune di Carbonia. Il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili avviene senza esborso di risorse finanziarie da parte del comune ed estingue ogni contenzioso in essere tra il comune e le suddette società. A titolo di contributo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche è assegnato al comune di Carbonia un contributo straordinario di 2 milioni di Euro.

*Conseguentemente ridurre di pari importo lo stanziamento di cui all'articolo 44,*

comma 1, Tabella B Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

#### **Compensazione Gruppo CCD-CDU**

\* **40. 1123.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:*

26-bis. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per il trasferimento in proprietà delle aree assegnate per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati nelle località della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché da eventuali altre tasse od imposte.

26-ter. Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice rilasciata dal Sindaco, da cui risulti che gli atti, contratti, documenti e formalità per i quali si richiedono i benefici, sono dipendenti dalla ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto del gennaio 1968.

26-quater. Al trasferimento in proprietà delle aree assegnate dalla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, provvede ad ultimazione dell'unità immobiliare, la stessa Commissione, con apposito atto deliberativo, che ha valore formale, a tutti gli effetti, di atto idoneo al trasferimento di beni immobili.

*Conseguentemente alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.*

**40. 253.** Marinello, Alfano Angelino.

#### **Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:* Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, in tema di conferenze di servizi, prevalgono sulle normative di settore e sui regolamenti emanati in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000, qualora si riscontrino casi di difformità o di contrasto.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**40. 131.** Parolo, Dussin Guido, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

« 26-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**40. 135.** Parolo, Dussin Guido, Pagliarini, Rossi Sergio, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

« 26-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**40. 138.** Fontanini, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

« 26-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento delle strutture preposte alle attività di protezione civile, le parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225," sono soppresse. ».

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**40. 133.** Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

« 26-bis. All'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per tutti i casi di aggiudicazione di lavori ed a solo titolo di controllo dell'offerta, le ditte o cooperative che godono, ai sensi delle leggi vigenti, di agevolazioni fiscali o contributive sono obbligate a dichiarare l'ammontare in percentuale dell'agevolazione congiuntamente all'offerta. In sede di valutazione delle offerte, la stazione appaltante applica alle offerte l'aumento in percentuale dell'even-

tuale agevolazione dichiarata e prende in considerazione il nuovo prezzo così determinato. L'eventuale omissione della dichiarazione di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione." ».

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**40. 134.** Parolo, Dussin, Guido, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. È attribuito per l'anno 2002 all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica per la montagna, un contributo pari a 2 milioni di euro per l'organizzazione della manifestazione patrocinata dall'ONU « Anno Internazionale delle Montagne ».

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 2.000 (anno della montagna).

**40. 1162.** Arnoldi, Zanetta.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è sostituito dai seguenti:

Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione.

Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione delle procedure espropriative a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione.

L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

È di competenza della Giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

**40. 1263.** Lupi, Verro.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che:

a) la cessione in oggetto non è subordinato alla condizione del previo possesso dell'area interessata;

b) l'accesso al beneficio è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendono subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari dei beni immobili compresi nei piani destinati alla edificazione o concessione e realizzazione delle aree a standard ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;

c) il termine « piani particolareggiati comunque denominati » comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;

d) il rilascio della concessione edificatoria e l'inizio del relativo lavoro sono condizioni sufficienti per il rispetto della norma nel passaggio in cui prevede che l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni.

**Compensazione Gruppo Margherita, DL-Ulivo.**

**40. 373.** Stradiotto, Milana.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. L'articolo 55 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 327, è così sostituito:

« 1. In caso di occupazioni illegittime di suoli per valida causa di pubblica utilità, intervenute prima del 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri previsti dall'articolo 43 comma 6, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nelle misure del dieci per cento.

2. La presente norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997, solo nel caso in cui non sia stato riscosso alcun risarcimento da parte del danneggiato ».

**Compensazione gruppo AN.**

**40. 66.** Trantino.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. L'articolo 2 della legge 431/1998, relativamente ai casi ivi previsti di soste-

gno al pagamento del canone di locazione, si applica anche ai soci di cooperative a proprietà indivisa.

**40. 22.** Quartiani.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società e/o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

**40. 46.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è incrementato pari ad una somma non superiore al 5 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento.

**Compensazione Gruppo CCD-CDU.**

**40. 1090.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

26-bis. Le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non si applicano agli

interventi di valore inferiore a 5 milioni di Euro eseguiti direttamente dai privati, qualora costituiscano scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti l'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi è assimilabile. I soggetti privati sono tenuti ad affidare le singole opere di valore superiore a 5 milioni di euro, nel rispetto delle procedure di gara previste dalla medesima legge n. 109 del 1994, in applicazione della direttiva CEE 93/37 ad eccezione di quelle per le quali la convenzione sia stata già stipulata alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**40. 1234.** Osvaldo Napoli, Crosetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Agli interventi di valore inferiore ai 5 milioni di euro eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile non è applicabile la legge 109/94; per le singole opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge 109/94, in applicazione della direttiva 93/37 CEE, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata stipulata la convenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **40. 1192.** Ventura, Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Abbondanzieri, Mariani, Raffaella, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Agli interventi di valore inferiore ai 5 milioni di euro eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile non è applicabile la legge 109 del 1994; per le singole opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge 109 del 1994, in applicazione della direttiva 93 del 1937 CEE, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata stipulata la convenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* 40. 1262. Lupi, Osvaldo Napoli, Verro.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: « duecento per cento » sono sostituite dalle parole: *0 per cento*.

*Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997; articolo 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

40. 1258. Marras, Vitali, Arnoldi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:*

26-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 12 luglio 1923, n. 1511, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

**Compensazione Verdi n. 1.**

40. 98. Pecoraro Scanio, Lion.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

26-bis. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento della E 45, nel tratto Ravenna-Verghereto, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

40. 471. Bielli.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:*

« 26-bis. Al fine del completamento della SS 516 in nuova sede denominata statale dei vivai (Padova-Venezia) è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di Euro 10.000.000 per il 2002 ».

*Conseguentemente alla tabella B Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000.

40. 1245. Zorzato, Campa, Milanato, Ghedini, Corsetti, Blasi, Giudice, Casero, Savo, Saro, Tarantino.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:*

26-bis. Al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza nella intersezione della SS 47 e della SS 53 in Cittadella (Padova) con opere di dilivellamento è autorizzato un contributo a favore della Regione del Veneto di euro 1.700.000 per il 2002, euro 1.700.000 per il 2003 e euro 1.700.000 per il 2004.

*Conseguentemente alla Tabella B Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:*

2002: — 1.700;

2003: — 1.700;

2004: — 1.700.

**40. 1251.** Zorzato, Marino, Milanato, Saia, Ghedini, Corsetto, Patria, Casero, Savo, Saro.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

26-bis. Per la progettazione e successiva realizzazione del collegamento Lecco-Bergamo in variante alla SS n. 639 « dei laghi di Pusiano e di Garlate » nel tratto Lecco-Cisano Bergamasco ed in variante alla SS n. 342 « Briantea » nel tratto Cisano-Mappello, è autorizzata, a favore delle provincie di Bergamo e Lecco, la spesa di 200 milioni di euro per gli anni 2002-2004 di cui 100 milioni per il 2002, 50 milioni per il 2003 e 50 milioni per il 2004.

**Compensazione del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**40. 272.** Rusconi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Ai fini della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della ex SS 245

Castellana (nuova sede) tratto Boscalto (Voreggia)-Resana e tratto Voreggia-Trebaseleghe è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 1.200.000 per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.200.

**40. 1250.** Zorzato, Milanato, Campa, Ghedini, Saro, Savo, Corsetto, Patria, Alfano, Tarantino.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

26-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

**Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo**

**40. 347.** Pasetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Ai fini della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della circonvallazione nord di Padova dalla SS 11 alla SS 307 variante è autorizzato per gli anni 2002 e 2003 un contributo a favore della Provincia di Padova di euro 1.500.000 per il 2002 e euro 1.500.000 per il 2003.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.500;

2003: — 1.500.

**40. 1249.** Zorzato, Milanato, Saia, Ghedini, Giudice, Alfano, Patria, Casero, Corsetto, Saro, Savo.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della strada trasversale sarda Oristano-Arbatax, è autorizzata la spesa di 1.033.058 euro (2 miliardi di lire) a favore della Regione Sardegna.

**Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**40. 338.** Loddo.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Al fine di realizzare l'adeguamento ed il miglioramento della Strada Statale n. 16 in provincia di Ascoli Piceno è attribuito all'Anas un finanziamento straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

*Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze gli accantonamenti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 sono ridotti di 25 milioni di euro.*

**40. 244.** Scaltritti, Crosetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

26-bis. Al fine di realizzare la progettazione per l'adeguamento e il miglioramento della Strada Statale n. 16 in provincia di Ascoli Piceno, è attribuito all'ANAS un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla Tabella B la voce Ministero dell'economia e delle finanze l'accantonamento relativo all'anno 2002 è ridotto di 1 milione di euro.*

**40. 243.** Scaltritti, Crosetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:*

26-bis. Ai fini della realizzazione della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della ex SS 10 «Padana Inferiore» variante in nuova sede (completamento) nelle province di Padova e Verona, è autorizzato per l'anno 2002 un contributo a favore della Regione del Veneto di Euro 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 2.000.

**40. 1248.** Zorzato, Ghedini, Saia, Saro, Savo, Corsetto, Patria, Gioacchino Alfano, Alfani, Giudice.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità prevista nel territorio dei Comuni di Melegnano, S. Giuliano milanese e Colturano (tra le quali la bretella di connessione A1 — nuova tangenziale est di Milano-Brebemi) al servizio della accessibilità alle nuove opere di rilevanza strategia progettate quali l'autostrada direttissima Milano-Brescia (Brebemi) e la nuova tangenziale est di Milano ad essa connessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.073 migliaia di euro nel 2002, 2.511 migliaia di euro nel 2003, 3.584 migliaia di euro nel 2004.

*Conseguentemente alla Tabella 8 fondo speciale di conto capitale accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2002: — 1.073 migliaia di Euro;

2003: — 2.511 migliaia di Euro;

2004: — 3.584 migliaia di Euro.

**40. 240.** Quartiani.

**Inammissibile per estraneità di materia.**